

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	8
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	19
FINANZE (VI)	»	40
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	41
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	44
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	45

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica.	
Audizione di rappresentanti di Farmindustria, Associazione nazionale industrie farmaci generici (Assogenerici), Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie e Assobiotec-Federchimica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia (F.A.V.O.), dell'Osservatorio italiano salute globale e del Movimento decrescita felice (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

Lunedì 29 luglio 2013. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 12.20.

Indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica.

Audizione di rappresentanti di Farmindustria, Associazione nazionale industrie farmaci generici (Assogenerici), Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie e Assobiotec-Federchimica.

(Svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Massimo SCACCABAROZZI, *presidente di Farmindustria*, il dottor Michele UDA, *direttore generale dell'Associazione nazionale industrie farmaci generici (Assogenerici)* il dottor Andrea MORETTI, *responsabile rapporti istituzionali* e il dottor Antonio TOSCO, *componente della Commissione direttiva Assobiotec e direttore Health outcomes and Market Access di Merck*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Delia MURER (PD), Marco RONDINI (LNA) e Eugenia ROCCELLA (PdL).

Intervengono in replica il dottor Massimo SCACCABAROZZI, *presidente di Farmindustria*, il dottor Antonio TOSCO, *componente della Commissione direttiva Assobiotec e direttore Health outcomes and Market Access di Merck* e il dottor Michele UDA, *direttore generale dell'Associazione nazionale industrie farmaci generici (Assogenerici)*.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia (F.A.V.O.), dell'Osservatorio italiano salute globale e del Movimento decrescita felice.

(Svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, introduce l'audizione e fa presente il Consorzio Mario Negri Sud ha comunicato di non poter partecipare all'audizione odierna.

Il professor Prof. Francesco DE LORENZO, *presidente della Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia (F.A.V.O.)*, il professor Gavino MACIOCCO, *fondatore dell'Osservatorio Italiano Salute Globale e coordinatore del sito web salute internazionale.info*, e il dottor Jean Louis AILLON, *vicepresidente dell'Associazione Movimento per la Decrescita Felice*, presente in video conferenza

Skype, svolgono una relazione sui temi oggetti dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Franca BIONDELLI (PD), Massimo Enrico BARONI (M5S).

Intervengono in replica il dottor Francesco DIOMEDE, *vicepresidente della Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia (F.A.V.O.)*, il professor Gavino MACIOCCO, *fondatore dell'Osservatorio Italiano Salute Globale e coordinatore del sito web salute internazionale.info* e il dottor Jean Louis AILLON, *vicepresidente dell'Associazione Movimento per la Decrescita Felice*.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia i soggetti auditi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Esame C. 1310-A Governo, approvato dal Senato	5
ERRATA CORRIGE	5

COMITATO DEI NOVE

Lunedì 29 luglio 2013.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

Esame C. 1310-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 15.40 alle 16.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 56 del 16 luglio 2013, a pagina 34, seconda colonna, quarantasettesima riga, le parole « * 14.14 Realacci, Mariani, Braga, Gadda, Sanna, Dellai, Carrescia, Morassut, Bianchi, Iannuzzi, Bratti, Cominelli, Manfredi, Pellegrino, Zanna, Matarrese, D'Agostino, Pastorelli, Causin, Zolezzi, Busto », sono sostituite

dalle seguenti « * 14.14 Realacci, Mariani, Braga, Gadda, Giovanna Sanna, Dellai, Carrescia, Morassut, Maria Stella Bianchi, Tino Iannuzzi, Bratti, Cominelli, Manfredi, Pellegrino, Zan, Matarrese, D'Agostino, Pastorelli, Causin, Zolezzi, Busto », ed a pagina 35, prima colonna, quarantunesima riga, dopo la parola « Ginoble, » aggiungere la seguente « Tino ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 63 del 26 luglio 2013, alla pagina 28, seconda colonna, ventottesima riga, le parole « * 14.14 Realacci, Mariani, Braga, Gadda, Sanna, Dellai, Carrescia, Morassut, Bianchi, Iannuzzi, Bratti, Cominelli, Manfredi, Pellegrino, Zanna, Matarrese, D'Agostino, Pastorelli, Causin, Zolezzi, Busto », sono sostituite dalle seguenti « * 14.14 Realacci, Mariani, Braga, Gadda, Giovanna Sanna, Dellai, Carrescia, Morassut, Maria Stella Bianchi, Tino Iannuzzi, Bratti, Cominelli, Manfredi, Pellegrino, Zan, Matarrese, D'Agostino, Pastorelli, Causin, Zolezzi, Busto », ed a pagina 29, prima colonna, ventitreesima riga, dopo la parola « Ginoble, » aggiungere la seguente « Tino ».

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 29 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
17 alle 17.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Emendamenti C. 1310-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 29 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

Emendamenti C. 1310-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

SEDE REFERENTE

Lunedì 29 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, osserva come il decreto-legge n. 78 del 2013 si componga di 6 articoli e contenga misure volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive, anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Torregiani c. Italia dell'8 gennaio 2013.

A tal fine modifica il codice di procedura penale, l'ordinamento penitenziario,

il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie

Il provvedimento è stato approvato, con modificazioni, dal Senato il 24 luglio scorso, che ha inserito un ulteriore articolo, volto a favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati.

L'articolo 1 del decreto-legge, composto da un solo comma con numerose lettere, introduce modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive.

La disposizione è stata ampiamente modificata nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in Senato.

Anzitutto, il Senato ha premesso al comma 1 la lettera *0a*), che novella l'articolo 280 c.p.p. incidendo su uno dei presupposti di applicazione della custodia cautelare in carcere, ovvero l'entità della pena edittale. Attualmente la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Tale limite è portato a 5 anni dalla modifica

introdotta dal Senato. La disposizione riduce quindi il campo d'applicazione della custodia cautelare in carcere e dovrebbe limitare di conseguenza l'affollamento carcerario.

La lettera *a)* del comma 1 del testo originario del decreto-legge interviene sulla disciplina degli arresti domiciliari, aggiungendo all'articolo 284 c.p.p. il comma *1-bis*, in base al quale il giudice, nel disporre il luogo degli arresti domiciliari, deve valutare l'idoneità del domicilio in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Una modifica apportata dal Senato ha integrato la formulazione del testo, per precisare che la valutazione in oggetto debba comunque considerare prioritarie tali esigenze.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata aggiunta al comma 1 dell'articolo 1 una lettera *a-bis*) che novella l'articolo 386 c.p.p., comma 3, sui doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbono porre l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine debbono trasmettere il relativo verbale (salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore). In base alla modifica introdotta, il verbale può essere trasmesso dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero anche per via telematica.

La lettera *b)*, che si scompone in quattro diversi interventi, modifica l'articolo 656 c.p.p. in materia di esecuzione delle pene detentive (in merito si veda anche il testo a fronte in calce alla scheda).

In particolare, il numero 1) inserisce nell'articolo 656 tre ulteriori commi.

Il comma *4-bis* prevede che il PM, previa verifica dei periodi di custodia cautelare o di pena fungibili in relazione al titolo esecutivo da eseguire, prima di emettere l'ordine di esecuzione della pena debba richiedere al magistrato di sorveglianza l'eventuale applicazione della liberazione anticipata.

Il presupposto è che la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste per la liberazione anticipata, rientri nei limiti – previsti dal comma 5 dello stesso articolo 656 c.p.p. – che permettono la sospensione dell'esecuzione della pena e la possibile concessione delle misure alternative alla detenzione.

La procedura non è applicabile nei casi in cui è previsto il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo, con ordinanza adottata in camera di consiglio, sulle riduzioni di pena per la liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario (ovvero 45 giorni per ogni semestre di pena scontata).

La modifica introdotta fa sì che tali detrazioni di pena siano « anticipate », al fine di limitare l'ingresso in carcere per brevi periodi di detenzione.

Sarà possibile, infatti, sospendere l'ordine di esecuzione, ogniquale volta, a seguito del ricalcolo, la pena detentiva da espiare, anche se costituente parte residua di maggior pena, risulti inferiore: a 3 anni; ovvero a 6 anni, per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza; ovvero a 4 anni, nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario.

Il nuovo comma *4-ter* dell'articolo 656 c.p.p. dispone invece che, quando il condannato si trova già in stato di custodia cautelare in carcere, il PM emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma *4-bis*, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. Una modifica introdotta al Senato stabilisce, per coordinamento, che detta trasmissione debba avvenire « senza ritardo ».

Il nuovo comma *4-quater* prevede poi che, nei casi previsti dal comma *4-bis*, il

pubblico ministero emetta i provvedimenti previsti dai commi 1 (ordine di esecuzione di sentenza di condanna a pena detentiva), 5 (decreto di sospensione dell'esecuzione per talune pene, per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione) e 10 (decreto di sospensione dell'esecuzione in carcere di condannato agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire) dell'articolo 656 c.p.p., dopo la decisione del magistrato di sorveglianza sulla concessione della liberazione anticipata.

Il numero 2) della lettera *b*) interviene sul comma 5 dell'articolo 656 c.p.p., armonizzandone il contenuto con le previsioni dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, relativo alla detenzione domiciliare. In particolare, il decreto-legge stabilisce in 4 anni il limite di pena — anche residua — per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario (articolo 47-*ter*, comma 1) già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare.

Si tratta dei seguenti soggetti: donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente; padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente; persona di età minore di anni 21, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Come si legge nella relazione illustrativa che accompagnava l'originario disegno di legge presentato al Senato « queste categorie di soggetti, qualora debbano espiare una pena fino a 4 anni, potranno accedere alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-*ter*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, dallo stato di libertà, senza necessariamente fare ingresso in carcere ».

Il numero 3 della lettera *b*) interviene sul comma 9 dell'articolo 656 c.p.p., che prevede una serie esclusioni oggettive relative a delitti per i quali la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena non può essere disposta.

Nel testo previgente il decreto-legge tale preclusione riguardava i condannati per i gravi delitti di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario nonché quelli di cui agli articoli 423-*bis* (incendio boschivo), 624 (furto pluriaggravato ex articolo 625), 624-*bis* (furto in abitazione e furto con strappo) e delitti aggravati ai sensi dell'articolo 61, comma 1, n. 11-*bis*, codice penale (l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale), fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Con la modifica di cui alla lettera *a*), il decreto-legge, nella sua versione iniziale, ha soppresso il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per tutte le fattispecie di reato indicate (con la sola eccezione dei reati più gravi individuati dall'articolo 4-*bis* OP).

Contestualmente, il suddetto divieto viene introdotto per le condanne per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di minore di anni 14, previsto dall'articolo 572, comma 2, codice penale, e per le condanne inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero commessi con armi o da persona travisata, secondo quanto previsto dall'articolo 612-*bis*, comma 3, codice penale.

Una modifica introdotta al Senato ha, tuttavia, reintrodotta il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per i condannati ex articolo 423-*bis* (incendio boschivo) e 624-*bis* (furto in abitazione e furto con strappo).

Infine, il decreto-legge prevede, al comma 9 dell'articolo 656 c.p.p., la soppressione della lettera *c*) e dunque elimina il divieto di sospensione dell'ordine di

esecuzione per i plurirecidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, codice penale (ovvero coloro che, già recidivi, commettono un altro delitto non colposo). Anche per tale categoria di soggetti, quindi, in base al decreto-legge, è possibile il ricorso alle misure alternative alla detenzione.

Il Senato ha eliminato tale previsione reintroducendo dunque il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per i plurirecidivi.

Il numero 4 della lettera *b*) coordina il contenuto del comma 10 dell'articolo 656 c.p.p. — relativo all'emissione dell'ordine di esecuzione nei confronti di condannati che si trovano agli arresti domiciliari — con la nuova disciplina introdotta dai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* dello stesso articolo. Pertanto, anche ai condannati che si trovino agli arresti domiciliari si applica il calcolo relativo alla liberazione anticipata, introdotto dal provvedimento in esame.

L'articolo 2 è composto da un unico comma, che a sua volta è suddiviso in quattro distinti interventi normativi, modificativi di alcuni aspetti della disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975.

In particolare, la lettera *a*) interviene sull'articolo 21 della legge n. 354, relativo al lavoro all'esterno del carcere, inserendovi il comma 4-*ter*, che permette ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le province e i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che regola il lavoro di pubblica utilità in relazione ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace.

Il Senato ha modificato la formulazione del nuovo comma 4-*ter* prevedendo: che detenuti e internati possano « di norma » essere assegnati alle attività di pubblica utilità; che nell'assegnazione si debba tener conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei dete-

nuti; che il lavoro di pubblica utilità possa svolgersi anche presso comunità montane, Unioni di comuni, Asl, enti e organizzazioni anche internazionali, comprese quelle di assistenza sanitaria; la possibile assegnazione di detenuti e internati ad attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi; l'inapplicabilità del comma 4-*ter* ai detenuti e agli internati per: il delitto di associazione mafiosa (articolo 416-*bis* codice penale); per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo; per delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

Nel corso dell'esame al Senato sono, poi, state aggiunte le lettere *a-bis*) e *a-ter*) che novellano l'articolo 30-*ter* dell'ordinamento penitenziario, relativo ai permessi premio.

In particolare, la lettera *a-bis*) interviene sul comma 2 aumentando da 20 a 30 giorni, per i condannati minorenni, la durata di ogni permesso premio; analogamente, la durata complessiva per ogni anno di espiazione è aumentata da 60 a 100 giorni.

La lettera *a-ter*) amplia i presupposti di concessione dei permessi premio previsti dal comma 4 dell'articolo 30-*ter*. Attualmente, i permessi possono essere concessi: *a*) ai condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto; *b*) ai condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera *c*) (che esclude i condannati per taluno dei gravi delitti di cui all'articolo 4-*bis*), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; *c*) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno (dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*)) dell'articolo 4-*bis*, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; (la Corte Costituzionale con sentenza n. 450 del 1998 ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-*ter*, comma 4, lettera *c*), nella parte in cui si riferisce ai minorenni); *d*) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

La disposizione introdotta dal Senato aumenta da 3 a 4 anni, in entrambe le ipotesi descritte alle lettere *a)* e *b)*, il limite di pena detentiva di riferimento per la concessione dei permessi premio.

La lettera *b)* (distinta in quattro numeri) apporta una serie di modifiche all'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, in materia di detenzione domiciliare.

In primo luogo (numero 1), viene abrogato il comma 1.1 dell'articolo 47-ter – introdotto dalla legge n. 251 del 2005 – con la conseguente eliminazione del divieto di concessione della detenzione domiciliare tra i 3 e i 4 anni di pena (anche residua) nei confronti dei condannati recidivi ai sensi dell'articolo 99, comma 4, codice penale, per i quali ricorrono i presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-ter.

In secondo luogo (numero 2), si dispone la soppressione di una parte del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 47-ter – introdotta dalla legge n. 251 del 2005 – in tema di concessione della detenzione domiciliare cd. « generica » o infrabiennale.

Si tratta della detenzione domiciliare che può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47-ter, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. Fino all'entrata in vigore del decreto-legge, questo tipo di detenzione domiciliare non si applicava ai condannati per una serie di reati (indicati dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario) e ai recidivi *ex* articolo 99, comma 4, codice penale.

Anche in questo caso il decreto-legge elimina il divieto di applicazione di tale misura alternativa nei confronti dei recidivi ai sensi dell'articolo 99, comma 4, codice penale.

Il Senato ha soppresso sia il numero 1) che il numero 2) della lettera *b)*, in tal modo ripristinando il divieto di concessione della detenzione domiciliare per i recidivi.

Il numero 3 della lettera *b)* riformula il comma 1-*quater* dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario. La disposizione previgente al decreto-legge stabiliva che il magistrato di sorveglianza cui, ad esecuzione della pena già iniziata, fosse rivolta istanza di detenzione domiciliare potesse disporre l'applicazione provvisoria della misura in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 47-ter. La norma prevedeva l'applicabilità delle disposizioni del comma 4 dello stesso articolo 47-ter (ovvero l'ordinaria competenza per l'applicazione della misura in capo al tribunale di sorveglianza).

Il decreto-legge – ferma restando nella stessa ipotesi la competenza alla concessione in via definitiva da parte del tribunale di sorveglianza – ha modificato tale disciplina per consentire al magistrato di sorveglianza, nei casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, di applicare in via provvisoria, indipendentemente dall'accertamento dei requisiti, la detenzione domiciliare prevista dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 47-ter. In quella ipotesi di grave pregiudizio l'istanza di detenzione domiciliare deve essere rivolta proprio al magistrato di sorveglianza.

Nel corso dell'esame al Senato il comma 1-*quater* è stato, tuttavia, ulteriormente modificato: prevedendo l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare anche nell'ipotesi di cui al comma 01 dell'articolo 47-ter (condannato ultra settantenne); chiarendo che spetta allo stesso magistrato di sorveglianza applicare provvisoriamente la misura (in effetti, la formulazione iniziale del comma 1-*quater* proposta dal decreto-legge abilitava espressamente il magistrato a ricevere solo l'istanza di detenzione domiciliare su cui, evidentemente, avrebbe dovuto pronunciarsi il tribunale di sorveglianza); correggendo il rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, sui poteri del tribunale di

sorveglianza (comma 4, anziché 4-*bis*, dello stesso articolo 47-*ter*). In base al comma 4, il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. In base al comma 4-*bis*, nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

La soppressione del comma 9 del citato articolo 47-*ter*, disposta dal numero 4 della lettera *b*), intende eliminare preclusioni di natura assoluta all'accesso a misure alternative alla detenzione, valorizzando in tal modo le valutazioni di merito della magistratura di sorveglianza sulla condotta e sulla personalità del condannato ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari.

Detto comma, infatti, prevedeva: che la denuncia per evasione dalla detenzione domiciliare comportasse automaticamente la sospensione della stessa detenzione domiciliare (automatismo già dichiarato incostituzionale dalla Consulta, sentt. n. 193 del 1997 e n. 189 del 2010); che alla condanna conseguisse la revoca della misura.

Con una modifica introdotta dal Senato è stata reintrodotta nell'articolo 47-*ter* una nuova formulazione del comma 9 che, confermando l'eliminazione dell'automatismo derivante dalla denuncia di evasione (ovvero la sospensione dal beneficio) prevede che solo alla condanna per evasione consegua la revoca della detenzione domiciliare e che la revoca non abbia luogo qualora il fatto sia di lieve entità.

Sempre nel corso dell'esame al Senato sono state soppresse le lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 2.

Le lettere *c*) e *d*) abrogano gli articoli 30-*quater*, 50-*bis* e 58-*quater*, comma 7-*bis*, dell'ordinamento penitenziario (disposizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005, cd. *ex Cirielli*), che disciplinano l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati plurirecidenti.

L'articolo 3 del testo del decreto-legge interviene sull'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), che disciplina la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il testo originario del decreto-legge inserisce nell'articolo 73 del testo unico un nuovo comma 5-*ter*, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, per i fini e con le modalità previste dal comma 5-*bis* del medesimo articolo 73, per tutti i delitti, salvo quelli di maggiore gravità di cui all'articolo 407 comma 2, lettera *a*) c.p.p. (si tratta di delitti di maggiore gravità per i quali il codice di procedura stabilisce il limite massimo di due anni per la conclusione delle indagini preliminari).

Nel corso dell'esame del d.d.l. di conversione il Senato ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge, intervenendo sul comma 5-*ter* dell'articolo 73 del testo unico sulle tossicodipendenze, con l'introduzione di alcuni requisiti ulteriori per l'applicazione della misura del lavoro di pubblica utilità. In particolare: il lavoro di pubblica utilità è disposto solo con riferimento a un diverso reato commesso per una sola volta; il diverso reato deve essere stato commesso dalla persona tossicodipendente o dall'assuntore « abituale » di sostanze stupefacenti (è stato soppresso il richiamo anche alle sostanze « psicotrope ») in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale; il giudice deve avere inflitto una pena non superiore ad un anno di detenzione; all'elenco dei reati esclusi, oltre a

quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), c.p.p., sono aggiunti i reati contro la persona.

L'articolo 3-*bis* è stato inserito nel decreto-legge dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione.

L'articolo 3-*bis* novella due leggi (la n. 381 del 1991, sulle cooperative sociali, e la n. 193 del 2000, sull'attività lavorativa dei detenuti) con la finalità di sostenere il reinserimento lavorativo degli *ex* detenuti.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 in tema di sgravi contributivi per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate impiegate in cooperative sociali.

La disposizione approvata dal Senato sostituisce l'ultimo periodo del comma 3-*bis*, ampliando la durata del periodo successivo allo stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi.

In particolare, si stabilisce che gli sgravi permangono: per 18 mesi dalla scarcerazione, per coloro che hanno beneficiato di misure alternative o del lavoro esterno; per 24 mesi dalla scarcerazione per tutti coloro che non hanno beneficiato di tali istituti.

Il comma 2 novella la legge n. 193 del 2000, Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, inserendovi l'articolo 3-*bis*, che concede alle imprese che assumono detenuti un credito d'imposta.

In particolare, la disposizione concede alle imprese: un credito d'imposta mensile nella misura massima di 700 euro a lavoratore, se assumono – per almeno 30 giorni – detenuti ammessi al lavoro esterno ovvero svolgono nei loro confronti « effettivamente attività formative » (comma 1); un credito d'imposta mensile nella misura massima di 350 euro a lavoratore, se assumono – per almeno 30 giorni – detenuti semiliberi ovvero svolgono nei loro confronti « effettivamente attività formative » (comma 2).

La disposizione (comma 3) precisa che i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e che sono riconosciuti (in coordinamento con la previsione della legge n. 381 del 1991) anche successivamente all'uscita dal carcere, per

18 o 24 mesi, a seconda che il lavoratore abbia o meno avuto accesso alle misure alternative alla detenzione.

L'articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica e, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con i seguenti ulteriori compiti: programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria (lettera *a*); manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti (lettera *b*); mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati « su base regionale » e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto. Ciò in base alla lettera *b-bis*), introdotta dal Senato; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (lettera *c*); destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale (lettera *d*); individuazione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, al fine della realizzazione di strutture carcerarie (lettera *e*). Tanto alla lettera *d*) quanto alla lettera *e*) il Senato ha aggiunto il riferimento alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi; pertanto, in base alla modifica apportata lettera *d*), il Commissario può destinare beni immobili penitenziari anche mediante costituzione

di diritti reali sugli immobili in favore di terzi; in base alla modifica alla lettera e), il Commissario può individuare immobili atti, tra l'altro, « alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi »; raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minore.

Il comma 2 prevede che gli atti del Commissario straordinario, ove rientrano nelle competenze assegnate all'Agenzia del demanio, siano adottati d'intesa con la stessa Agenzia e, ai sensi del comma 4, siano sottoposti al regime di controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo la legislazione vigente.

In base al comma 3 restano in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo svolta in esecuzione dei compiti assegnati. Si dispone, altresì, che questi riferisca trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta. A questa disposizione il Senato ha aggiunto l'obbligo di relazione annuale al Parlamento, al quale il Commissario dovrà adempiere, per il 2013, entro il 31 dicembre.

Il comma 5 prevede, poi, che gli atti del Commissario siano adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario. Il Senato ha eliminato il riferimento specifico al numero del capitolo di bilancio.

Il comma 6 dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge in conversione, al medesimo Commissario siano attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, limitatamente alle deroghe alla legge n. 717 del 1949, al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, all'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e agli articoli 49 e 70 del c.d. Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), concernenti rispet-

tivamente la disciplina dell'avvalimento e quella dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.

Il comma 7 dispone che, stante quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di ulteriori 15 unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Si precisa che il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo comma autorizza il Commissario a stipulare contratti a tempo determinato, ma nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

In merito il Senato ha specificato che il personale in comando o distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi ed ha — anche in questo comma — soppresso il richiamo specifico al capitolo di bilancio.

Il comma 8 conferma le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del Commissario straordinario. Anche in questo caso il Senato ha soppresso il richiamo al capitolo di bilancio.

Infine, il comma 9 stabilisce espressamente che, in relazione alle attività compiute in attuazione della norma, al Commissario straordinario non spetta alcun tipo di compenso.

L'articolo 5 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni in esame si provveda tramite l'utilizzo delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo non è stato modificato dal Senato, a seguito dell'introduzione dell'articolo 3-bis.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, disponendo l'efficacia del decreto-legge dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 2 luglio 2013.

Nella qualità di relatore del provvedimento segnala, quindi, alcune problematiche di particolare rilevanza che riguardano il provvedimento in esame, che sono state evidenziate in osservazioni scritte, trasmesse alla Commissione dall'Associazione nazionale magistrati, dall'Unione delle camere penali italiane e dall'Associazione Antigone.

Il testo licenziato dal Senato, segnatamente, ripristina le preclusioni introdotte dalla legge *ex Cirielli*, opportunamente eliminate dal decreto legge, e determina un sensibile arretramento rispetto all'intento originario che, di fatto, depotenzia gli effetti deflativi del provvedimento.

La reintroduzione della preclusione per i recidivi « reiterati » (*ex* articolo 99, quarto comma, del codice penale) risulta in contrasto con la norma, vigente da ormai quasi tre anni, in base alla quale il pubblico ministero già sospende l'ordine di esecuzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010 per pene inferiori a mesi 18 anche per i recidivi, consentendo anche a questi ultimi di accedere all'espiazione della pena in forma domiciliare. Risulta, inoltre, in contrasto con la circostanza che l'ordine di carcerazione andrebbe emesso per soggetti che comunque sono già nello stato libero, in quanto non sottoposti a misure cautelari (per i quali viceversa vige la diversa disciplina della lettera *b*) del comma 9 e del comma 10 dell'articolo 656 c.p.p.) cioè soggetti non considerati dal giudice della cognizione particolarmente pericolosi (poiché altrimenti si troverebbero sottoposti a misura cautelare) e che evitare il loro ingresso in carcere è funzionale alla migliore indivi-

duazione della soluzione esecutiva, rimessa al Tribunale di sorveglianza dopo adeguata istruttoria, previo cioè apprezzamento in concreto dei profili di pericolosità e di adeguatezza. Irrazionale appare, poi, la reintroduzione della preclusione per i recidivi sia per la sospensione dell'ordine di carcerazione (comunque, come si è detto, già di fatto abolita dalla disciplina della legge n. 199 del 2010 fino a 18 mesi di pena residua) sia alla concessione della detenzione domiciliare (commi 1.1. e 1-bis dell'articolo 47-ter O.P.), considerato che comunque la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47 O.P. è concedibile in ogni caso, senza limiti, anche ai recidivi ed ai condannati per reati compresi nel catalogo dell'articolo 4-bis O.P.

Più in generale, le misure del decreto legge, se le modifiche apportate dal Senato venissero confermate, non avrebbero che un limitato effetto, rimesso in sostanza ai soli seguenti meccanismi: comma 4-bis dell'articolo 656 c.p.p. (sul calcolo delle pena residua con imputazione anche delle detrazioni « virtuali » della liberazione anticipata); comma 5 dell'articolo 656 c.p.p., nella parte in cui prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero nelle ipotesi di detenzione domiciliare previste dal comma 1 dell'articolo 47-ter O.P.; espunzione dal catalogo dei reati preclusivi della lettera *a*) del comma 9 dell'articolo 656 c.p.p. del solo furto aggravato (ma con contemporanea inclusione di due nuovi titoli di reato: articoli 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, codice penale); 4) innalzamento del limite edittale di pena per la custodia cautelare *ex* articolo 280, secondo comma, c.p.p. da 4 a 5 anni.

Infine, richiama l'attenzione sui rilevanti problemi di diritto intertemporale che si porrebbero nel caso di conversione del decreto non nella forma originaria. Si riferisce, in particolare, agli ordini di carcerazione già sospesi in base al testo oggi vigente e che andrebbero revocati con immediato ingresso in carcere di soggetti liberi, i quali subirebbero un evidente trattamento deteriore pur dopo aver pre-

sentato istanza di misura alternativa, così come i soggetti ammessi alla detenzione domiciliare in casi non più previsti dalla legge di conversione e i detenuti che hanno avuto accesso ai permessi premio anzitempo (in virtù dell'abrogazione dell'articolo 30-*quater*, O.P.) e che, in caso di approvazione definitiva delle modifiche, non potrebbero più accedervi.

Osserva che tra le modifiche più significative apportate dal Senato vi sia la modifica dell'articolo 280 c.p.p. che, incidendo su uno dei presupposti di applicazione della custodia cautelare in carcere, aumenta da quattro a cinque anni di reclusione la pena edittale massima dei delitti ai quali tale misura è applicabile. Per quanto condivide la finalità deflativa dell'intervento sulla tensione carceraria, osserva che la pena di molti reati (ad esempio, quello di *stalking*) sia stata calibrata, tenendo conto del limite edittale di quattro anni, proprio per consentire l'applicazione della custodia cautelare. Ritiene, quindi, che un innalzamento della soglia in questione dovrebbe essere più correttamente disposta all'esito di una complessiva revisione dei limiti massimi di pena dei reati.

Per quanto attiene alla programmazione dei lavori, ricorda come nella precedente riunione della Conferenza di presidenti di gruppo sia stato raggiunto un accordo di massima per concludere l'esame dei decreti-legge entro questa settimana. La Commissione ha quindi un ristretto margine di tempo per esaminare il provvedimento e, al fine di stabilire in modo definitivo come organizzare i lavori della Commissione, sarà necessario attendere l'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo convocata per oggi pomeriggio, nel corso della quale saranno definiti i lavori dell'Assemblea per la settimana in corso e la data di effettiva calendarizzazione del provvedimento.

In ogni caso, in considerazione di quanto comunque già stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo la scorsa settimana, ritiene opportuno stabilire sin d'ora un termine per la presentazione

degli emendamenti, che potrebbe essere fissato alle ore 16 di domani 30 luglio 2013.

Ritiene inoltre opportuno che la Commissione, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, svolga un breve ciclo di audizioni, che potrà tenersi domani mattina. Fa, quindi, presente che sono già pervenute richieste in tal senso e che ulteriori indicazioni di soggetti da audire potranno essere valutate nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per oggi al termine della sede referente.

Chiede, inoltre, al Governo di fornire entro domani dati e informazioni relativi alle proiezioni dei flussi di non ingresso o di uscita dalle carceri in base alle disposizioni del decreto legge, in riferimento sia al testo originario del medesimo che al testo modificato dal Senato.

Walter VERINI (PD) condivide l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni, sempre che, all'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, si verifichi la sussistenza di un margine di tempo per svolgere tale attività istruttoria.

Daniele FARINA (SEL) esprime forte preoccupazione per l'esito del procedimento di conversione in legge del decreto legge in esame, posto che il provvedimento ha già iniziato a produrre effetti e ad ingenerare aspettative.

Tancredi TURCO (M5S) in considerazione della complessità della materia, chiede alla Presidenza a concedere un termine più ampio per la presentazione di emendamenti. Preannuncia che il suo gruppo farà ostruzionismo nel caso in cui non sia concesso almeno il tempo minimo indispensabile per analizzare il contenuto del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente al deputato Turco come la prospettiva di una calendarizzazione del provvedimento in Assemblea in un giorno della settimana in corso, che potrebbe anche

essere giovedì 1° luglio, non rende possibile, allo stato, accogliere la sua richiesta. Avverte, quindi, che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 di domani 30 luglio 2013.

Avverte che eventuali modifiche dell'organizzazione dei lavori della Commissione, che risultassero necessarie all'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo convocata per oggi pomeriggio, saranno valutate nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

che sarò convocato domani alle ore 10.30. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione. C. 1310-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) .	19
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza Generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 29 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI – Interviene il sottosegretario di Stato all'economia ed alle finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione.

C. 1310-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo e chiede la sospensione della seduta.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, rileva che i lavori della Commissioni sono rallentati a causa del tardivo invio, da parte dell'Assemblea, delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame. Avverte, quindi, che la seduta sarà sospesa per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante norme urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Evidenzia che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che nel corso dell'esame al Senato e dell'esame, in sede referente, da parte delle Commissioni riunite VI e X della Camera, sono state introdotte modifiche al testo originario del decreto-legge. Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, in merito agli articoli da 1 a 4, da 7 a 9, da 11 a 13 e 17-*bis*, che contengono disposizioni in materia di miglioramento della prestazione energetica degli edifici e che modificano gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 15 e 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, in merito alla quale è attualmente in corso una procedura di infrazione, osserva che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, il presente decreto legge – inclusi gli articoli in esame – è volto ad assicurare il pieno recepimento della disciplina comunitaria in materia di rendimento energetico in edilizia, al fine di superare la procedura d'infrazione dalla quale potrebbero derivare, in caso di sentenza di condanna, effetti onerosi per l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia. Rileva preliminarmente che nella loro generalità le misure contenute nel provvedimento – finalizzate a recepire nell'ordinamento interno previsioni e forme di regolazione, anche tecniche, introdotte a livello europeo – dovrebbero avere carattere vincolante; l'applicazione delle stesse non sembra pertanto suscettibile di essere dilazionata o modulata sulla base delle risorse disponibili. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 192 del 2005, oggetto di modifiche con il testo in esame alla luce della più recente disciplina comunitaria – direttiva 2010/31/UE –, è corredato da una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedi-

mento 20, che non viene modificata con il presente decreto-legge se non per la parte relativa alle norme in materia di efficienza energetica negli edifici pubblici contenute nell'articolo 5. Ritiene pertanto che andrebbero acquisiti dal Governo dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria delle norme in esame. A tal fine andrebbe considerato: in termini di potenziale riduzione dell'impatto finanziario, che l'ambito di applicazione delle nuove prescrizioni è limitato alle future edificazioni, alle ristrutturazioni importanti e agli interventi di riqualificazione energetica (articolo 3); in termini di potenziale aumento dell'impatto finanziario, che – nel caso degli immobili pubblici non rientranti nella precedente disciplina sulla certificazione energetica – tali prescrizioni potrebbero comunque incrementare i costi anche degli interventi già programmati a valere sulle risorse disponibili e quindi richiedere un'integrazione dei piani finanziari già approvati. Pone quindi in evidenza ulteriori adempimenti per i quali andrebbero precisati le modalità e i mezzi di attuazione, al fine di suffragarne la neutralità finanziaria e in particolare: la realizzazione di un sistema di ispezioni periodiche degli impianti termici – articolo 3, capoverso 2-*ter*, lettera g), e articolo 8 –; l'introduzione di requisiti professionali degli organismi di attestazione delle prestazioni energetiche – articolo 3, capoverso 2-*ter*, lettera h), e articolo 8 –; la promozione dell'uso razionale dell'energia attraverso l'informazione degli utenti finali e attraverso la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore – articolo 3, capoverso 2-*ter*, lettera l) e articolo 11 –; la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica, realizzazione affidata agli organismi di attestazione delle prestazioni energetiche – articolo 4, capoverso lettera b) –; le iniziative di qualificazione, formazione e aggiornamento professionale promosse dalle regioni per i soggetti incaricati delle attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energe-

tica degli edifici – articoli 8 e 11 –. In generale, poiché il testo fa riferimento, fra l'altro, al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale, che sono vincolanti, per l'Italia, a livello sia comunitario sia internazionale, ritiene che andrebbe verificata la coerenza fra gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente per la predetta finalità e la stima dei costi derivanti dagli adempimenti resi obbligatori dalla disciplina in esame, che appaiono suscettibili di determinare spese aggiuntive a carico degli enti pubblici interessati, almeno nella fase di prima realizzazione dei necessari interventi, mentre nella successiva fase di esercizio delle nuove dotazioni a più elevata efficienza le misure di risparmio energetico previste dal testo potrebbero determinare nel lungo periodo effetti di risparmio.

Fa presente quindi che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero e di meccanismi incentivanti per gli edifici di proprietà pubblica. La norma introduce due articoli aggiuntivi al decreto legislativo n. 192 del 2005: il primo in merito agli edifici ad energia quasi zero – articolo 4-*bis* –, il secondo volto ad aumentare l'efficacia dei meccanismi incentivanti in tema di efficienza energetica negli edifici – articolo 4-*ter* –. Segnala, secondo quanto affermato nella relazione tecnica, che, al fine di sostenere interventi di incremento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici, l'articolo aggiuntivo 4-*ter* prevede di utilizzare parte delle risorse destinate al Fondo di garanzia attualmente destinato alla realizzazione di reti di teleriscaldamento. Osserva che le risorse attualmente accantonate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico sono stimate in circa 50 milioni di euro, con un gettito annuo di circa 39 milioni di euro a valere sulle tariffe del gas naturale e che si prevede che le risorse del suddetto Fondo siano incrementate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO₂ destinate ai progetti energetico-ambientali, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30. Segnala inoltre che la relazione tecnica ipotizza

che le risorse da destinare a progetti energetico-ambientali siano circa 200 milioni di euro all'anno nel periodo 2013-2020. Ritiene al riguardo che andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alla stima di 200 mln di euro annui indicata dalla relazione tecnica. Andrebbe in particolare chiarito se essa faccia riferimento al gettito annuo complessivo previsto dalle aste per gli esercizi dal 2013 al 2020 o solo alla quota – 50 per cento – da destinare a finalità di spesa di carattere ambientale. Andrebbe inoltre chiarito se la predetta quantificazione debba intendersi come un aggiornamento di quelle fornite in occasione di precedenti provvedimenti in materia, che recavano stime di importo maggiore. Alla luce della nuova quantificazione fornita dalla relazione tecnica in esame e delle finalizzazioni di spesa già operate dai precedenti provvedimenti, andrebbe più in generale chiarito il complessivo riparto delle risorse attese dalle aste rispetto alle diverse finalizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente, inclusa la norma in esame, chiarendo in particolare quale ammontare resti destinato all'abbattimento del debito pubblico, come previsto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 201 del 2011. Con riferimento allo strumento del Fondo di garanzia, evidenzia che, secondo la Nota del 24 giugno 2013, tale strumento non è stato ancora attivato e che non sono disponibili i dati statistici relativi alle escussioni effettuate. Tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica in merito all'intervento del medesimo Fondo « a parziale garanzia del ritorno del finanziamento concesso dagli istituti di credito alle ESCO che effettuano interventi di efficientamento sugli edifici della pubblica amministrazione nel caso in cui queste non siano in grado di onorare quanto concordato dal contratto di finanziamento », considera necessario acquisire chiarimenti in merito alla procedura mediante la quale si intende garantire che gli interventi del Fondo di garanzia siano disposti nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili nell'ambito del medesimo Fondo. Osserva altresì che la presumibile percentuale di riversa-

mento dei proventi derivanti dalla vendita delle quote di emissione di CO₂ – 15 per cento – è indicata dalla relazione tecnica e non dal testo del provvedimento. Ritiene che andrebbe altresì chiarito come siano stati valutati, per il futuro, i rischi di effettiva escussione della garanzia anche in ragione delle fattispecie ammesse all'intervento agevolativo. Per quanto riguarda le possibili erogazioni del Fondo in presenza di un'attivazione della garanzia, ritiene opportuno chiarire come si intenda assicurare l'allineamento temporale, ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, tra le entrate derivanti dalle aste che incrementeranno la dotazione del Fondo e le erogazioni per le garanzie finalizzate all'efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Segnala quindi che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica degli edifici. In particolare, le disposizioni modificano l'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 prevedendo che l'attestato di prestazione energetica degli edifici venga richiesto obbligatoriamente per le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni. Osserva che l'attestato è richiesto anche per taluni edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 metri quadrati – 250 metri quadrati a partire dal 9 luglio 2015 – e che viene conseguentemente esteso a tali edifici l'obbligo di produrre ed affiggere l'attestato in luogo chiaramente visibile. Osserva, secondo la relazione tecnica, che l'obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica per i nuovi contratti di locazione avrà un effetto, anche se esiguo, sui canoni di locazione ed evidenza, inoltre, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, prevede incentivi a totale copertura dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per ottenere tali attestati in occasione di interventi di riqualificazione energetica. Fa presente al riguardo che la relazione tecnica fa rife-

rimento, da una parte, ad oneri posti a carico delle pubbliche amministrazioni – per la predisposizione della certificazione energetica degli edifici pubblici –, dall'altra, a modalità di neutralizzazione di detti oneri, sia attraverso gli incentivi previsti dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 sia attraverso il ricorso a personale tecnico qualificato interno alle stesse amministrazioni. La relazione tecnica, tuttavia, non fornisce indicazioni circa la possibile entità di detti oneri, né circa l'effettiva compensatività del meccanismo prospettato, utilizzo di agevolazioni finanziarie e di mezzi organizzativi già a disposizione delle amministrazioni interessate. Ritiene quindi opportuno acquisire tali elementi, al fine di verificare la possibilità di fare fronte agli oneri richiamati attraverso le risorse già disponibili a normativa vigente. Andrebbero inoltre chiarite le modalità di finanziamento degli oneri connessi alla definizione di un sistema informativo nazionale che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli. In ordine alla previsione – introdotta dal Senato – di utilizzare il Fondo di garanzia per le reti di teleriscaldamento anche a copertura delle spese relative alla certificazione energetica – finalità prevista anche dal precedente articolo 5, capoverso articolo 4-ter, comma 2 –, considera altresì opportuno acquisire chiarimenti circa i possibili effetti finanziari della norma. Infatti, pur considerando che la fonte di alimentazione del Fondo è costituita da un corrispettivo posto a carico dell'utenza finale del gas metano, reputa necessario chiarire: quali siano le tipologie degli interventi posti a carico del Fondo e se siano comunque conformi alle attuali modalità di intervento del Fondo; se tali interventi siano compatibili con gli altri utilizzi del Fondo, fra cui quello previsto all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 4-ter, del provvedimento in esame (miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica); attraverso quali meccanismi procedurali si intenda assicurare che la concessione delle garanzie del Fondo e i connessi profili di rischio siano in linea con le

disponibilità del Fondo medesimo. Osserva quindi che l'articolo 10 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2005, recante la copertura finanziaria del medesimo decreto legislativo. In particolare il nuovo articolo 14 stabilisce che all'attuazione del decreto legislativo n. 192 del 2005, fatti salvi gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 4-ter, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo evidenzia la necessità di un chiarimento circa la portata applicativa della clausola di neutralità finanziaria contenuta nella norma in esame. Il testo, infatti, fa salvi gli strumenti finanziari di cui al nuovo articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005, mentre a tale disposizione il presente decreto-legge non ascrive effetti onerosi. Ritiene pertanto che andrebbero precisate le ragioni sottostanti l'eccezione prevista dalla norma alla generale clausola di non onerosità. In merito all'articolo 14 fa presente che esso reca disposizioni in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. In particolare le disposizioni stabiliscono che la detrazione IRPEF sulle spese di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 spetta in misura pari al 65 per cento sulle spese sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013. Osserva che con un emendamento approvato al Senato è stata soppressa la parte del comma 1 che escludeva dalla proroga le spese per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa quantità di energia scambiata con l'ambiente, nonché le spese per la sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Segnala che l'emendamento introduce a tal fine una copertura pari a 0,2 milioni di euro nel 2014, 2,2 milioni di euro nel 2015 e 1,4 milioni di euro annui per il periodo 2016-2024 (comma 1). Segnala inoltre che la norma prevede la medesima detrazione IRPEF anche per le spese di riqualifica-

zione energetica sostenute nel periodo 6 giugno 2013 – 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio – comma 2 – e che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali – comma 3 –. Al riguardo evidenzia che la metodologia utilizzata per la stima degli effetti finanziari risulta sostanzialmente in linea con le quantificazioni effettuate in occasione delle precedenti proroghe. Osserva, tuttavia, che la relazione tecnica non considera gli effetti finanziari derivanti dell'incremento dell'aliquota nel periodo 6 giugno-30 giugno 2013. Infatti, mentre la norma eleva al 65 per cento la misura della detrazione IRPEF in relazione alle spese sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013 – data di entrata in vigore del provvedimento in esame –, la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari considerando il solo secondo semestre 2013. Sul punto ritiene necessario l'avviso del Governo. Considera inoltre necessari chiarimenti in merito al maggior gettito IVA relativo agli effetti indotti, che risulta iscritto in base ai valori di competenza e non considera gli effetti di cassa. Tale circostanza determinerebbe una sovrastima del gettito nell'anno 2013 in quanto l'imposta relativa all'ultima liquidazione periodica – mensile o trimestrale – viene pagata nell'anno successivo. Con riferimento alla modifica introdotta dal Senato, che ha reintrodotta nell'ambito di applicazione tipologie di spese escluse dalla norma originaria, rileva che la quantificazione dell'onere aggiuntivo appare in linea con la stima della relazione tecnica riferita al testo originario. Ritiene inoltre che risponda presumibilmente a motivi prudenziali non aver computato ulteriori effetti indotti di incremento del gettito. In termini di competenza, gli incrementi della spesa per detrazioni IRPEF ottenuti considerando le due norme richiamate risultano in linea. Tuttavia, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle variazioni in termini di effetti indotti e andrebbe acquisita una conferma in ordine alla neutralità complessiva degli effetti

recati. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che le risorse del quale è previsto l'utilizzo sono quelle relative al fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato – capitolo 1740 – Ministero dello sviluppo economico –. Al riguardo evidenzia l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse in esame e alla possibilità di destinarle alla copertura degli interventi di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime, anche in considerazione del fatto che il loro utilizzo è previsto dall'anno 2013 all'anno 2024. Con riferimento alla formulazione della disposizione segnala che gli oneri indicati dalla stessa sono solo una quota di quelli derivanti dall'articolo stesso e devono considerarsi riferiti alle sole modifiche apportate dal Senato all'articolo in esame, mentre la copertura della restante parte degli oneri è prevista ai sensi dell'articolo 21. Fa quindi presente che l'articolo 15 reca disposizioni in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica e che la Nota del MEF del 24 giugno 2013 riporta gli elementi di risposta alle richieste formulate nel corso dell'esame presso il Senato, forniti dal MISE. In particolare, in merito alla richiesta di delucidazioni sugli effetti della disposizione, fa presente che secondo il MISE la norma « ha carattere programmatico e prevede che le prossime misure finalizzate a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e per l'incremento del loro rendimento energetico, dovranno essere maggiormente selettive e stabili nel tempo ». Al riguardo, pur prendendo atto di quanto indicato nella Nota di risposta del Governo, evidenzia che non appare chiara la portata della norma. Infatti, secondo quanto affermato dal MISE, la norma dovrebbe avere ca-

rattere programmatico mentre il testo della disposizione potrebbe essere interpretato come una estensione dell'ambito applicativo dei benefici di cui agli articoli 14 e 16. In tale ultima ipotesi, peraltro, osserva che l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle discipline relative alla detrazione IRPEF per spese di riqualificazione energetica e per spese di ristrutturazione ovvero la possibilità di cumulare le due agevolazioni con riferimento alle medesime spese determinerebbe effetti negativi di gettito che andrebbero opportunamente quantificati e rispetto ai quali occorrerebbe individuare la copertura finanziaria. Segnala quindi che l'articolo 15-*bis* istituisce presso il Gestore dei servizi energetici SpA – società interamente partecipata dal Ministero dell'economia – una banca dati nazionale in cui dovranno confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Al riguardo ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma in assenza di oneri e nell'ambito delle risorse già disponibili. Inoltre dal tenore delle disposizioni non si evincono le attività richieste alle amministrazioni pubbliche per alimentare e aggiornare i flussi informativi verso la banca dati, in quanto la norma si limita a prevedere forme di collaborazione che assicurino la celere trasmissione dei dati ed il riscontro di eventuali anomalie. Anche a tale proposito ritiene che andrebbero forniti elementi al fine di verificare la neutralità complessiva delle disposizioni. Per quanto riguarda l'articolo 16 fa presente che esso proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili possono beneficiare di una maggiore detrazione IRPEF – 50 per cento in luogo del 36 per cento – e di un maggior limite massimo di spesa agevolabile – 96 mila euro in luogo di 48 mila

euro (comma 1) -. Segnala che per i soggetti che sostengono le spese di cui al comma 1, la detrazione IRPEF è ammessa anche per le spese documentate relative ad acquisto di mobili finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Osserva che, con emendamento approvato dal Senato, la detrazione è stata ammessa anche per l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+, di forni di classe A, e di apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Il beneficio, da ripartire in dieci rate annuali, spetta nella misura del 50 per cento del costo sostenuto e comunque entro il limite massimo di 10 mila euro (comma 2). Inoltre, fa presente che il comma 1-bis del medesimo articolo 16, introdotto nel corso dell'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite VI e X, prevede una detrazione pari al 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità riferite a costruzioni adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive per un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro, per unità immobiliare e che ai relativi oneri pari a 2,5 milioni per l'anno 2014, a 4 milioni nel 2015 e a 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2023 si provvede a valere sulla copertura finanziaria di cui all'articolo 21. Al riguardo evidenzia che la procedura utilizzata nella relazione tecnica per la stima degli effetti finanziari appare in linea con quella utilizzata per le precedenti disposizioni che hanno introdotto o prorogato l'agevolazione in commento. Ritiene che andrebbe invece valutata la prudenzialità delle stime riferite agli effetti positivi di gettito derivanti dalle misure in esame. Infatti i criteri che presidono a tale stima sono analoghi a quelli già indicati con riferimento all'articolo 14, nonostante nel caso in esame l'incremento della percentuale di detrazione sia più contenuto. Inoltre non sembrano essere considerati fattori di potenziale riduzione dell'effetto incentivante dovuto alla continuità, negli ultimi anni, del riconoscimento del beneficio. Tali considerazioni non sono invece riferibili alla spesa per mobili in

quanto il beneficio è introdotto per la prima volta. Sul punto ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito al beneficio introdotto per l'acquisto di mobili osserva che la formulazione del comma 2, rinviando al comma 1, non consente di individuare l'ambito temporale di riferimento. Pertanto ritiene che andrebbe individuata la decorrenza iniziale, ossia la data a decorrere dalla quale gli acquisti di mobili sono ammessi al beneficio della detrazione e che andrebbe chiarito se la disposizione debba intendersi di carattere temporaneo – fino al 31 dicembre 2013 – ovvero se debba intendersi di carattere permanente, tenuto conto che la detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione è già vigente a regime – il comma 1, infatti, dispone la proroga della maggiore misura di aliquota e del maggior tetto di spesa, rispetto a quelli individuati nella norma a regime – e che il comma 2 non definisce un ambito temporale di applicazione. Reputa i suddetti chiarimenti necessari anche alla luce del fatto che la relazione tecnica considera come periodo di applicazione un semestre, mentre la norma è entrata in vigore il 6 giugno 2013. Segnala inoltre che in sede di quantificazione del maggior gettito dovuto agli effetti indotti, il valore stimato – 70 milioni IVA compresa – è stato considerato come riferito ad un semestre nel caso dell'IVA, mentre per il calcolo dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP tale valore è stato ridotto alla metà – presumibilmente per rapportarlo al semestre -. Sul punto considera quindi necessaria una conferma da parte del Governo. Per quanto riguarda gli effetti di cassa, osserva che la stima del maggior gettito IVA attribuito agli effetti indotti viene iscritta interamente nell'anno 2013 nonostante la normativa vigente preveda che il pagamento dell'imposta riferita all'ultimo mese o trimestre di ciascun anno debba avvenire nell'anno successivo. Sul punto considera necessari dei chiarimenti, considerando che agli effetti positivi complessivamente ascritti alla norma in esame per l'anno 2013 – 27,4 milioni – concorre in misura determinante il gettito IVA per l'effetto indotto – 37,4 milioni -.

Segnala infine che non risultano quantificati gli effetti recati dall'introduzione, nell'ambito di applicazione della detrazione per acquisto di mobili, delle spese per acquisto di grandi elettrodomestici e di forni. Pur considerando che la norma stabilisce un limite massimo di spesa, ritiene opportuno che siano considerati gli effetti di maggiore spesa detraibile da parte dei contribuenti che non avrebbero raggiunto il tetto massimo di detrazione. Segnala quindi che l'articolo 16-bis prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze promuova con l'associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste dal presente decreto-legge per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia. Ritiene al riguardo opportuno acquisire conferma che le condizioni agevolate di accesso al credito non comportino alcun onere per la finanza pubblica. In ordine all'articolo 17 fa presente che esso reca disposizioni per la qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili e che, secondo la relazione tecnica, dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica sia a livello centrale che territoriale, in quanto le attività formative erano già previste dal decreto legislativo n. 28 del 2011 e sottolinea che la mancata approvazione della proroga impedirebbe ad una larga platea di installatori di poter operare, con significative ripercussioni socioeconomiche. In merito all'articolo 19 segnala che esso interviene sulla disciplina IVA da applicare alle cessioni di prodotti editoriali che contengono, in un'unica confezione, supporti integrativi – nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici –. In particolare, fa presente che attraverso una modifica all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è esclusa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta pari al 4 per cento e la facoltà di determinazione con metodo forfetario del valore imponibile in relazione alle cessioni dei citati supporti integrativi – comma 1 –. Segnala altresì che la disposizione si

applica ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014 – comma 2 – e che la relazione tecnica ascrive alla disposizione effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 125 milioni annui a decorrere dall'anno 2014. Osserva inoltre che, per effetto delle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente, presso le Commissioni riunite VI e X della Camera, è stata operata una restrizione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina, nel senso che sono state escluse dall'ambito di applicazione della nuova aliquota IVA le cessioni di prodotti editoriali che contengono, in un'unica confezione, supporti integrativi. Rileva quindi che gli effetti finanziari negativi ascritti a tale modifica si evincono indirettamente dalla norma di copertura e risultano pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro dal 2015 fino al 2024. Al riguardo osserva che dalla relazione tecnica allegata al testo originario non si evincono elementi che consentano una verifica degli effetti di riduzione del maggior gettito IVA da ascrivere alla norma nel testo modificato dalle Commissioni di merito, rispetto al testo approvato dal Senato. In proposito ritiene quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione necessari ai fini della predetta verifica o comunque una conferma da parte del Governo in merito alla congruità della citata quantificazione. Riguardo all'articolo 20 segnala che esso eleva dal 4 al 10 per cento l'aliquota sulle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici scuole caserme e altri edifici destinati alla collettività e che la relazione tecnica stima, quindi, un incremento di gettito a titolo di IVA per 104 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2014 mediante l'applicazione dei 6 punti di percentuale in più rispetto alla previgente aliquota IVA del 4 per cento. Al riguardo osserva che l'ipotesi di considerare l'intero ammontare delle cessioni dei prodotti in questione effettuate nel 2011 quale parametro per valutare il maggior gettito IVA potrebbe determinare una sovrastima della previsione

di gettito. A tal fine considera opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi circa le cessioni effettuate verso i soggetti intermedi interessati, al fine di verificare se effettivamente i predetti effetti possano essere considerati trascurabili. Rileva, inoltre, che l'IVA sugli alimenti e bevande somministrate mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa è detraibile per l'impresa stessa. Alla luce di ciò, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento all'esiguità della categoria dei soggetti intermedi, ritiene che ulteriori elementi di sovrastima potrebbero derivare dalla mancata considerazione degli effetti di minor gettito derivanti dall'aumento della detrazione IVA di cui le imprese potranno usufruire per effetto dell'incremento dell'aliquota dal 4 per cento al 10 per cento. In merito ai profili evidenziati ritiene quindi che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione. Riguardo all'articolo 21, comma 1, osserva che esso incrementa le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione in misura pari a 47,8 milioni di euro per il 2013 e a 121,5 milioni di euro per il 2014, per destinarla al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Evidenzia inoltre che, secondo la relazione tecnica, da ciò derivano corrispondenti maggiori oneri sul SNF per 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e per 121,5 milioni di euro per l'anno 2014 e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 29 milioni di euro per il 2013 e 73 milioni di euro per il 2014, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa – stimabili in circa il 40 per cento dell'importo complessivo e pari a 18,8 milioni di euro per il 2013 e a 48,5 milioni di euro per il 2014 – hanno riflesso nel 2013 e nel 2014 solo in termini di saldo netto da finanziare. Osserva quindi che l'articolo 21, comma 2, incrementa di 413,1 milioni di euro per il 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009 concernente la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali. Segnala infine che l'articolo 21, comma 3, che reca la copertura finanziaria

del provvedimento, è stato modificato rispetto al testo trasmesso dal Senato, al fine di trasferire nella copertura finanziaria complessiva del provvedimento anche la copertura delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto delle pompe di calore; al fine di specificare che le risorse utilizzate a copertura, relativamente all'anno 2013, non derivano solo da maggiori entrate, ma anche dalle minori spese di cui agli articoli 14 e 16; al fine di sostituire parzialmente la copertura a valere sulle entrate derivanti dal vecchio testo dell'articolo 19, ossia l'incremento dell'IVA sulle cessioni di alcuni prodotti editoriali, con parte della quota statale relativa all'8 per mille e con le risorse derivanti dal Fondo da ripartire per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati; e al fine di includere nella copertura complessiva del provvedimento anche gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente vale a dire gli oneri connessi alle detrazioni per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi delle lettere *b)* e *d)* rileva che le stesse hanno disposto un incremento degli utilizzi delle autorizzazioni di spesa già previste dal disegno di legge come approvato dal Senato relative alla realizzazione in Libia di progetti di investimento e alla quota di competenza statale dell'otto per mille. Al riguardo considera opportuno che il Governo confermi la disponibilità di tali ulteriori risorse, e che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Inoltre, riguardo all'utilizzo del fondo da ripartire per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati è disposta in via permanente presumibilmente in quanto sostituisce la

precedente copertura a valere su entrate IVA (a sua volta a carattere permanente). Tuttavia l'onere da coprire non sembra avere tale estensione temporale. In proposito ritiene quindi opportuno acquisire dal Governo un chiarimento, nonché la conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Ciò posto, evidenzia che le risorse utilizzate complessivamente a copertura – oltre a presentare un profilo temporale di carattere permanente a fronte di oneri da coprire limitati nel tempo (fino al 2024) – risultano maggiori degli oneri previsti dall'alinea del comma 3 dell'articolo 21 per gli anni 2013 e 2024, nella misura, rispettivamente, di 0,20 milioni di euro e 2,30 milioni di euro.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel rispondere alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, rileva che l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 non differisce da quanto già previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e, pertanto, i nuovi obblighi di efficienza non determinano un incremento dei costi degli interventi già programmati per gli immobili pubblici, ma costituiscono un adeguamento all'evoluzione tecnologica dei prodotti offerti sul mercato, e dall'attuazione degli stessi non deriveranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che all'aumento del costo specifico degli interventi o delle costruzioni limitatamente al progressivo incremento dell'edilizia a energia quasi zero, stimato intorno al 10 per cento – peraltro ampiamente compensato nel corso del tempo dai risparmi a vita intera sul costo delle forniture energetiche connessi alla particolare qualità dell'immobile – si provvede, nella fase iniziale, con gli strumenti finanziari nazionali o regionali (conto termico), nonché mediante l'utilizzo del Fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Fa presente altresì che la realizzazione di alcuni degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4, 8 e 11, non determinano nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica in quanto già previsti a legislazione vigente, in particolare dai decreti del Presidente della Repubblica n. 74 e n. 75 del 2013 e che la stima di 200 milioni di euro delle risorse da destinare ai progetti energetico-ambientali nel periodo 2013-2020 di cui all'articolo 5, è stata effettuata tenendo conto partendo dalle quote di emissione di CO₂ assegnate all'Italia, pari a circa 94 milioni annui e al prezzo unitario delle stesse stimato in circa 4,5 euro, tenendo conto dell'effettiva riduzione dei prezzi della CO₂ registrata in Europa nell'ultimo anno. Con riferimento alle diverse finalizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente per il riparto delle risorse attese dalle aste, rileva che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 ha disposto che il 50 per cento dei relativi proventi sia destinato a progetti energetico-ambientali e il restante 50 per cento, al netto dei crediti spettanti agli operatori cosiddetti nuovi entranti, di cui al decreto-legge n. 72 del 2010, stimati in 700 milioni di euro, è destinato all'abbattimento del debito pubblico. Rileva che il decreto previsto dall'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, definirà l'entità delle garanzie che saranno concedibili annualmente, tenendo conto della effettiva dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 5, che è alimentato dai proventi delle vendite all'asta delle quote di CO₂.

Con riferimento all'attestato di prestazione energetica degli edifici di cui articolo 6, fa presente che il provvedimento in esame recepisce quanto indicato dalla direttiva 2010/31/UE, garantendo un livello di recepimento minimo al fine di non introdurre eccessivi oneri economici e amministrativi in capo alla Pubblica amministrazione. Fa presente, inoltre, che agli oneri connessi alla definizione del sistema informativo nazionale che comprenderà la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli, si provvederà ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 1995, come modificato dall'articolo 10 del presente provvedimento, con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il maggior gettito IVA relativo agli effetti indotti derivanti dalle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 è stato stimato nella relazione tecnica, considerando un profilo di cassa sostanzialmente coincidente con quello di competenza, in linea con quanto generalmente adottato in occasione della redazione di relazioni tecniche su analoghi provvedimenti di proroga, anche in considerazione del fatto che la normativa in materia di IVA prevede per fine anno il versamento di un acconto. Osserva che a fini prudenziali non è stato incrementato l'ammontare totale dei citati effetti indotti, sebbene nel corso dell'esame presso il Senato siano state introdotte, ai fini dell'applicazione del predetto articolo 14, alcune tipologie di spesa originariamente escluse dal beneficio della detrazione e che alla gestione della banca dati di cui all'articolo 15-bis sui beneficiari degli incentivi, istituita presso il Gestore dei servizi energetici SpA, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, dal momento che il medesimo Gestore è già coinvolto nella gestione dei principali incentivi nazionali a sostegno delle energie rinnovabili e della promozione dell'efficienza energetica e che tutte le amministrazioni che comunicheranno dati dovranno farlo affrontando i relativi oneri nell'ambito delle risorse esistenti. Rileva che gli effetti finanziari positivi derivanti dalla proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, di cui all'articolo 16, sono stati stimati nella relazione tecnica, a fini prudenziali, in misura pari al 25 per cento delle spese incrementali e che la stima degli oneri derivanti dalle predette detrazioni tiene conto anche delle spese derivanti dall'acquisto di grandi elettrodomestici e di forni. Fa presente che non si ravvisano maggiori oneri connessi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-bis recante requisiti degli impianti termici e che la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalle mo-

difiche introdotte alla disciplina IVA dall'articolo 19, come risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalle Commissioni riunite VI e X appare congrua. Rileva, inoltre, che la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 20, concernente modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande, è stata effettuata tenendo conto che la quasi totalità dei beneficiari dei prodotti erogati tramite distributori automatici sono da considerarsi consumatori finali o assimilati. Rappresenta, infine, l'opportunità di modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 21, al fine di garantire l'allineamento temporale e l'esatta corrispondenza tra gli oneri quantificati e la relativa copertura finanziaria.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), stigmatizza il fatto che, nel modificare la disciplina IVA relativa alla cessione di prodotti editoriali di cui all'articolo 19 del decreto-legge in esame, le Commissioni di merito abbiano individuato, quale forma di copertura alternativa rispetto a quella prevista dal testo originario, talune riduzioni di autorizzazioni di spesa, tra cui, in particolare, quella riguardante il Fondo per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero professionali.

Giampaolo GALLI (PD), con riferimento alle forme di copertura dell'articolo 19 del provvedimento, esprime perplessità sull'utilizzo delle autorizzazioni di spesa relative all'attuazione del Trattato di amicizia stipulato con la Libia nel 2008, che risulta tutt'ora vigente. Richiama sul punto l'attenzione della Commissione e del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD), in ordine alla questione sollevata dall'onorevole Sorial, ricorda come, in seno alle Commissioni riunite, vi sia stato un ampio dibattito sugli interventi da effettuare in materia di IVA per i prodotti editoriali e sulle relative coperture finanziarie. In relazione al primo aspetto, fa presente come si sia

scelto di preservare dall'aumento dell'IVA i supporti relativi a libri scolastici e universitari, nonché i prodotti destinati ad un pubblico portatore di handicap. Con riferimento alla scelta delle coperture finanziarie, ricorda come, come la copertura individuata e approvata dalle Commissioni sia stata proposta dai relatori tra una serie di ipotesi alternative, facendo presente come sia intenzione del Governo utilizzare comunque per le finalità proprie le risorse di cui al Fondo per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero professionali nei prossimi anni, a partire almeno dal 2015. Con riferimento all'utilizzo di risorse destinate all'attuazione degli obblighi derivanti dal Trattato di amicizia con la Libia del 30 agosto 2008, osserva come nel testo in esame si preveda l'impegno di risorse molto limitate e precisa che taluni impegni contenuti nel Trattato non potranno trovare attuazione a seguito degli eventi politici che hanno interessato la Libia.

Giulio MARCON (SEL) stigmatizza l'ulteriore utilizzo di risorse destinate alla quota statale dell'8 per mille, ricordando come sia già la terza volta dall'inizio della legislatura, malgrado sia stata approvato un regolamento che impegna il Governo a chiarire, in caso di distrazione di parte di tali risorse, i modi e i tempi per il reintegro delle medesime.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, pur confermando la responsabilità del Governo, che aveva dato avviso favorevole sul relativo emendamento, ricorda che anche tale scelta è stata effettuata con l'approvazione, da parte delle Commissioni riunite VI e X, di una proposta emendativa dei relatori. Fa quindi presente che la questione potrà essere affrontata nell'ambito della prossima legge di stabilità.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) si associa alle osservazioni del deputato Marcon e in relazione alla risposta del rappresentante del Governo, osserva come pur essendo non condivisibili le coperture in prece-

denza scelte dal Governo, il MoVimento 5 Stelle non ritiene opportune nemmeno quelle attualmente individuate dalle Commissioni riunite.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1310-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 non differisce da quanto già previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e, pertanto, i nuovi obblighi di efficienza non determinano un incremento dei costi degli interventi già programmati per gli immobili pubblici, ma costituiscono un adeguamento all'evoluzione tecnologica dei prodotti offerti sul mercato, e dall'attuazione degli stessi non deriveranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'aumento del costo specifico degli interventi o delle costruzioni limitatamente al progressivo incremento dell'edilizia a energia quasi zero, stimato intorno al 10 per cento – peraltro ampiamente compensato nel corso del tempo dai risparmi a vita intera sul costo delle forniture energetiche connessi alla particolare qualità dell'immobile – si provvede, nella fase iniziale, con gli strumenti finanziari nazionali o regionali (conto termico), non-

ché mediante l'utilizzo del Fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

la realizzazione di alcuni degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4, 8 e 11, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto già previsti a legislazione vigente, in particolare dai decreti del Presidente della Repubblica n. 74 e n. 75 del 2013;

la stima di 200 milioni di euro delle risorse da destinare ai progetti energetico-ambientali nel periodo 2013-2020 di cui all'articolo 5, è stata effettuata tenendo conto partendo dalle quote di emissione di CO₂ assegnate all'Italia, pari a circa 94 milioni annui e al prezzo unitario delle stesse stimato in circa 4,5 euro, tenendo conto dell'effettiva riduzione dei prezzi della CO₂ registrata in Europa nell'ultimo anno;

con riferimento alle diverse finalizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente per il riparto delle risorse attese dalle aste, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 ha disposto che il 50 per cento dei relativi proventi sia destinato a progetti energetico-ambientali e il restante 50 per cento, al netto dei crediti spettanti agli operatori cosiddetti nuovi entranti, di cui al decreto-legge n. 72 del 2010, stimati in 700 milioni di euro, è destinato all'abbattimento del debito pubblico;

il decreto previsto dall'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, definirà l'entità delle garanzie che saranno concedibili annualmente, tenendo conto della effettiva dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 5, che è alimentato dai proventi delle vendite all'asta delle quote di CO₂;

con riferimento all'attestato di prestazione energetica degli edifici di cui articolo 6, il provvedimento in esame recepisce quanto indicato dalla direttiva 2010/31/UE, garantendo un livello di recepimento minimo al fine di non intro-

durire eccessivi oneri economici e amministrativi in capo alla Pubblica amministrazione;

agli oneri connessi alla definizione del sistema informativo nazionale che comprenderà la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli, si provvederà ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 1995, come modificato dall'articolo 10 del presente provvedimento, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il maggior gettito IVA relativo agli effetti indotti derivanti dalle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 è stato stimato nella relazione tecnica, considerando un profilo di cassa sostanzialmente coincidente con quello di competenza, in linea con quanto generalmente adottato in occasione della redazione di relazioni tecniche su analoghi provvedimenti di proroga, anche in considerazione del fatto che la normativa in materia di IVA prevede per fine anno il versamento di un acconto;

a fini prudenziali non è stato incrementato l'ammontare totale dei citati effetti indotti, sebbene nel corso dell'esame presso il Senato siano state introdotte, ai fini dell'applicazione del predetto articolo 14, alcune tipologie di spesa originariamente escluse dal beneficio della detrazione;

alla gestione della banca dati di cui all'articolo 15-*bis* sui beneficiari degli incentivi, istituita presso il Gestore dei servizi energetici SpA, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, dal momento che il medesimo Gestore è già coinvolto nella gestione dei principali incentivi nazionali a sostegno delle energie rinnovabili e della promozione dell'efficienza energetica e che tutte le amministrazioni che comunicheranno dati dovranno farlo affrontando i relativi oneri nell'ambito delle risorse esistenti;

gli effetti finanziari positivi derivanti dalla proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, di cui all'articolo 16, sono stati stimati nella relazione tecnica, a fini prudenziali, in misura pari al 25 per cento delle spese incremental;

la stima degli oneri derivanti dalle predette detrazioni tiene conto anche delle spese derivanti dall'acquisto di grandi elettrodomestici e di forni;

non si ravvisano maggiori oneri connessi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-bis recante requisiti degli impianti termici;

la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte alla disciplina IVA dall'articolo 19, come risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalle Commissioni riunite VI e X appare congrua;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 20, concernente modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande, è stata effettuata tenendo conto che la quasi totalità dei beneficiari dei prodotti erogati tramite distributori automatici sono da considerarsi consumatori finali o assimilati;

appare opportuno modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 21 al fine di garantire l'allineamento temporale e l'esatta corrispondenza tra gli oneri quantificati e la relativa copertura finanziaria;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 21, comma 3, lettera a), sostituire le parole: 48 milioni con le seguenti: 47,8 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e-bis) sostituire le parole: 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024 ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative trasmesse, in data odierna, dall'Assemblea, esprime parere contrario circa i seguenti emendamenti, che presentano una quantificazione carente o inidonea: Vignali 16.2, il quale estende il termine per la proroga delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria; Busin 16.354, che sostituisce il comma 2 con una novella al testo unico delle imposte sui redditi. Tale proposta pur riducendo la misura della detrazione dal 50 al 36 per cento, rende, tuttavia, permanente la detrazione di cui all'articolo 16, senza prevedere alcuna copertura finanziaria; Allasia 16.351, 16.352 e 16.353, i quali estendono le detrazioni di cui al comma 2 anche all'acquisto di complementi di arredo artigianali, di mobili sanitari e di attrezzature destinate all'assistenza domiciliare di persone anziane e disabili senza, tuttavia, prevedere alcuna copertura finanziaria.

Circa l'emendamento Allasia 4.51, volto a prevedere che le regioni predispongano un percorso graduale di adeguamento alle disposizioni in materia di efficientamento energetico di cui all'articolo 4, da completare entro il 31 dicembre 2020, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari a carico delle regioni; relativamente all'emendamento Pesco 5.3, volto a prevedere che il piano di azione, destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, comprenda la definizione di una strategia per la ristrutturazione e la

riqualificazione degli edifici sia pubblici sia privati, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari; con riguardo all'emendamento Allasia 6.16, volto ad estendere alla gestione degli impianti tecnici degli edifici pubblici l'obbligo di predisposizione dell'attestato di prestazione energetica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la predetta estensione possa avere profili rilevanti di carattere finanziario, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica non ascrive al comma 9 del nuovo articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 effetti finanziari; sull'emendamento Lacquaniti 14.2, volto ad estendere la detrazione di cui all'articolo 14 anche agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, all'uopo prevedendo come forma di copertura una riduzione dei diversi regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale per 150 milioni nel 2014 e 250 milioni a decorrere dal 2015, valuta opportuno un chiarimento del Governo circa la correttezza della quantificazione e l'idoneità della copertura; circa l'emendamento Ferrara 14.6, volto ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica al 30 giugno 2014, all'uopo prevedendo un aumento del PREU, considera opportuno che il Governo chiarisca la correttezza della quantificazione e l'idoneità della copertura; in relazione agli emendamenti Borghesi 14.50 e Busin 14.7, volti ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, rispettivamente, al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2014, all'uopo prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità di tale forma di copertura anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; relativamente all'emendamento Vignali 14.5, volto ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica al 31 dicembre 2014, nonché a ridurre a otto il numero delle rate in cui i contribuenti possono recuperare il beneficio fiscale, all'uopo prevedendo la sop-

pressione della detrazione fiscale per le spese relative agli interventi sulle parti comuni negli edifici, valuta opportuno un chiarimento del Governo, anche in assenza di quantificazione dei maggiori oneri, circa l'idoneità della copertura individuata; con riferimento all'emendamento Pesco 14.52, volto ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica al 31 dicembre 2014, nonché a ridurre a otto il numero delle rate in cui i contribuenti possono recuperare il beneficio fiscale, all'uopo prevedendo l'aumento del contributo sulla vendita delle acque minerali da tavola, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in assenza di quantificazione dei maggiori oneri, l'idoneità della copertura individuata; per quanto attiene agli identici emendamenti Vignali 14.9 e Gianluca Pini 14.12, volti ad estendere la detrazione fiscale del 65 per cento anche alle spese per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione, finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale estensione possa essere eventualmente disposta nell'ambito delle risorse già previste dal provvedimento; con riferimento all'emendamento Lacquaniti 14.18, volto a modificare gli importi massimi per le detrazioni di cui all'articolo 14, all'uopo prevedendo una riduzione della dotazione del fondo da ripartire relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, valuta opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della quantificazione e se la copertura individuata non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente; sull'emendamento Rizzetto 14.54, volto ad estendere le detrazioni fiscali anche alle spese per l'installazione degli impianti fotovoltaici, all'uopo prevedendo l'aumento del contributo sulla vendita delle acque minerali da tavola, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in assenza di quantificazione dei maggiori oneri, l'idoneità della copertura individuata; con riferimento all'emendamento Busin 14.29, volto a modificare i valori massimi per la detrazione, riferiti all'installazione di pannelli solari per la

produzione di acqua calda e alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, portandoli rispettivamente a 50 mila euro, dagli attuali 60 mila, e a 40 mila euro, dagli attuali 30 mila, valuta opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari; riguardo l'emendamento Prodani 14.31, volto a modificare la ripartizione delle quote annuali di detrazione in favore dei contribuenti, prevedendo l'aumento delle imposte su oli e lubrificanti, considera opportuno che il Governo chiarisca, anche in assenza di quantificazione dei maggiori oneri, l'idoneità della copertura individuata; circa l'emendamento Lacquaniti 14.19, volto a modificare la ripartizione delle quote annuali di detrazione in favore dei contribuenti in relazione alla rispettiva età anagrafica, all'uopo prevedendo una riduzione della dotazione del fondo da ripartire relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della quantificazione e se la copertura individuata non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente; in relazione agli emendamenti Busin 14.30 e 14.33, volti ad estendere l'ambito di applicazione delle detrazioni fiscali ad ulteriori fattispecie, all'uopo prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità di tale forma di copertura anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; sull'articolo aggiuntivo Lacquaniti 14.02, volto ad estendere alle spese per gli interventi di sostituzione di coperture in amianto una detrazione fiscale pari al 55 per cento delle medesime, all'uopo prevedendo una riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, è, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della quantificazione e se la copertura individuata non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente; circa l'emendamento Gianluca Pini 15.8, volto ad estendere agli interventi di sostituzione di coperture in eternit o in amianto le detrazioni fiscali previste nel

presente decreto, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari; con riferimento all'emendamento Busin 15.2, volto ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 15 anche ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, valuta opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari; riguardo all'emendamento Lacquaniti 16.1, volto a rendere permanente il regime di detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, all'uopo prevedendo come forma di copertura una riduzione dei diversi regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale per 150 milioni nel 2014 e 300 milioni a decorrere dal 2015, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la correttezza della quantificazione e l'idoneità della copertura; circa l'emendamento Busin 16.3, volto ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili al 30 giugno 2014, all'uopo prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, è, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità di tale forma di copertura anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; con riferimento agli emendamenti Lacquaniti 16.4, volto ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili al 30 giugno 2014, all'uopo prevedendo un aumento del PREU, Lacquaniti 16.6, volto ad estendere la detrazione fiscale del 50 per cento alle spese relative agli interventi per la sostituzione di amianto con impianti fotovoltaici, all'uopo prevedendo una riduzione del fondo strutturale per gli interventi di politica economica e un aumento del PREU, Paglia 16.13, volto ad estendere le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie anche alle spese per gli interventi relativi a misure antisismiche, all'uopo prevedendo un aumento del PREU, Lavagno 16.12, volto ad estendere le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie anche alle spese per gli interventi relativi alla rimozione di amianto, all'uopo prevedendo un aumento del PREU, considera oppor-

tuno che il Governo chiarisca la correttezza della quantificazione e l'idoneità della copertura; con riguardo agli emendamenti Busin 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.27, 16.28, 16.29 e 16.32, volti a prevedere ulteriori fattispecie di spese per le quali sono ammesse detrazioni fiscali, ovvero ad ampliarne l'ambito di operatività, all'uopo prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, è, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità di tale forma di copertura anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; circa l'emendamento Zaratti 16.24, volto ad estendere alle spese relative all'acquisto di impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile le detrazioni di cui all'articolo 16, all'uopo prevedendo un aumento del PREU, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la correttezza della quantificazione e l'idoneità della copertura; con riguardo all'emendamento Busin 16.25, volto a prevedere la possibilità per il contribuente di scegliere la ripartizione della detrazione in cinque o dieci anni, considera opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari; circa l'emendamento Fedriga 16.350, che estende il termine per la proroga delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023, e in 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria, rispettivamente, degli emendamenti De Rosa 16.22, che estende il termine per la proroga delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16 ed esclude anche dalle suddette detrazioni i mobili. Ai relativi oneri, peraltro privi di una specifica quantificazione, si prov-

vede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle modifiche alle imposte sugli oli lubrificanti, e Pesco 16.5, che estende il termine per la proroga delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16 limitatamente agli interventi per ristrutturazione edilizia, provvedendo ai relativi oneri, peraltro privi di una specifica quantificazione, mediante incremento del contributo sulla vendita di acqua minerale o da tavola; con riferimento all'emendamento Allasia 16.355, che modifica l'ammontare complessivo della detrazione di cui al comma 2. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023, e in 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; sull'emendamento Latronico 16.26, che modifica le detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico anche in relazione alle spese effettuate per gli interventi di cui al punto 8.4 delle norme tecniche per le costruzioni. Al relativo onere pari a 0,57 milioni di euro per il 2013, a 3,99 milioni di euro per l'anno 2014, a 14,43 milioni di euro per il 2015, a 14,79 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,69 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, e a 10,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce dell'assenza di un'esplicita indicazione del criterio con il quale si procederà alla riduzione degli stanziamenti di bilancio; con riferimento all'articolo aggiuntivo Fedriga 16.0300, che prevede che ai contribuenti di età superiore ai 65 anni le agevolazioni di cui agli articoli 14 e 16 si ripartiscono in cinque

quote annuali e che al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provveda prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; relativamente all'emendamento Vignali 17-bis.1, che modifica l'articolo 17-bis in materia di impianti termici prevedendo specifici criteri per quelli siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari qualora oggetto di nuovi interventi, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, soprattutto con riferimento agli immobili pubblici; circa l'emendamento Bernardo 19.200, volto a sopprimere gli articoli 19 e 20, prevedendo come forma di copertura la riduzione lineare degli stanziamenti per le spese rimodulabili dei ministeri per un importo pari a 184 milioni a decorrere dall'anno 2014, è, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura anche in relazione agli impegni già eventualmente assunti; con riferimento all'emendamento Bernardo 19.201, volto a sopprimere gli articoli 19 e 20, prevedendo come forma di copertura la riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione per un importo pari a 184 milioni a decorrere dal 2014, considera opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura anche in relazione agli impegni già eventualmente assunti; riguardo all'emendamento Bernardo 19.202, volto a sopprimere gli articoli 19 e 20, prevedendo come forma di copertura la riduzione del fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale per un importo pari a 184 milioni a decorrere dal 2014, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura anche in relazione agli impegni già eventualmente assunti; circa l'emendamento Ragosta 19.7, volto a sopprimere l'articolo 19 e a prevedere come forma alternativa di copertura per le detrazioni

fiscali l'aumento del PREU, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo circa l'idoneità della copertura; sull'emendamento Allasia 19.209, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; con riferimento agli emendamenti Bernardo 19.203, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione lineare degli stanziamenti per le spese rimodulabili dei ministeri per un importo pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2014, Bernardo 19.204, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione per un importo pari a 80 milioni a decorrere dal 2014, Bernardo 19.205, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione del fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, Bernardo 19.206, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione delle agevolazioni fiscali attualmente riconosciute per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014; Bernardo 19.207, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, Bernardo 19.208, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento di imprese editrici e del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2014; considera opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità

della copertura anche in relazione agli impegni già eventualmente assunti; circa gli emendamenti Allasia 19.1 e Vignali 19.210, volti a sostituire l'articolo 19, al fine di limitare ulteriormente incrementi dell'IVA sui prodotti editoriali, all'uopo prevedendo come forma di copertura l'utilizzo delle maggiori entrate IVA derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 35 del 2013, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'effettiva utilizzabilità di tale forma di copertura; con riferimento all'emendamento Ragosta 19.15, volto a sostituire l'articolo 19, al fine di limitare ulteriormente incrementi dell'IVA sui prodotti editoriali, all'uopo prevedendo come forma alternativa di copertura l'aumento del PREU, considera opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura; circa gli emendamenti Bernardo 20.1, 20.2, 20.3, 20.200 e 20.201, volti a sopprimere l'articolo 20 e a sostituire tale modalità di copertura della quale è previsto l'utilizzo ai sensi del successivo articolo 21, con la riduzione del Fondo strategico per il paese, del fondo per lo sviluppo e la coesione, del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili o mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti in bilanci come rimodulabili o delle dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle coperture previste, con particolare riferimento al fatto che alcune sembrano prefigurare una dequalificazione della spesa; con riferimento all'emendamento Gianluca Pini 20.202, volto a limitare l'ambito di applicazione dell'aumento IVA per le somministrazioni di alimenti e bevande, escludendo i distributori automatici collocati nelle micro e piccole imprese. Al relativo onere, valutato in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2024, si provvede prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; in

merito all'emendamento Di Salvo 21.1, volto ad incrementare fino a 4 miliardi di euro, a decorrere dal 2013, il fondo sociale per l'occupazione, prevedendo come copertura, rispettivamente, l'aumento delle aliquote relative all'attività finanziaria, la soppressione dei contributi per la prosecuzione del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali della classe FREMM, l'aumento del PREU, la soppressione del regime di imposta sostitutiva per alcune operazioni societarie, il tutto in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3 Statuto dei diritti del contribuente in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, considera opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura anche in relazione agli interventi già previsti a legislazione vigente.

Evidenzia, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Allasia 6.16 e Vignali 17-bis.1, sui quali si rimette alla Commissione.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.51, 5.3, 14.2, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9, 14.12, 14.18, 14.19, 14.29, 14.30, 14.31, 14.33, 14.50, 14.52, 14.54, 15.2, 15.8, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.22, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.32, 16.350, 16.351, 16.352, 16.353, 16.354, 16.355, 19.1, 19.7, 19.15, 19.200, 19.201, 19.202, 19.203, 19.204, 19.205, 19.206, 19.207, 19.208, 19.209, 19.210, 20.1, 20.2, 20.3, 20.200, 20.201, 20.202, 21.1 e sugli articoli aggiuntivi 14.02 e 16.0300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza Generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.

C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dore MISURACA (PdL) *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, nonché norme di adeguamento interno e che è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 3, recante modifiche al Codice della navigazione, rileva che la norma non appare suscettibile di determinare effetti finanziari atteso che la stessa pone l'onere del rimpatrio a carico dell'armatore e nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che sia esclusa qualsiasi possibilità di applicazione della stessa ad imbarcazioni in uso o in proprietà a pubbliche amministrazioni. Con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge di ratifica, recante certificazione medica dei marittimi e assistenza sanitaria a bordo, rileva che non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene alla durata della validità del certificato medico, come modificata dalle disposizioni di cui al comma 1. Per quanto attiene all'assistenza sanitaria obbligatoria sulle navi passeggeri, che effettuano navigazione internazionale breve e lunga e che trasportano più di 100 persone, andrebbe acquisita conferma che l'imputazione degli oneri a totale carico dell'armatore, prevista dall'articolo 5 del decreto ministeriale sopra citato, riguardi tutte le imbarcazioni interessate dalle norme in esame, nonostante il medesimo articolo 5 faccia esclusivo riferimento alle navi della marina mercantile italiana ad-

dette alla navigazione nel mare Mediterraneo. Come già segnalato con riferimento all'articolo 3, rileva infine che andrebbe esclusa qualsiasi possibilità di applicazione delle disposizioni ad imbarcazioni in uso o in proprietà a pubbliche amministrazioni. Con riferimento all'articolo XIII della Convenzione e all'articolo 7 del disegno di legge di ratifica, recante norme sul Comitato tripartito speciale, osserva che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri forniti dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziari, rileva che l'articolo 7 dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.480 per l'anno 2013 e in euro 2.960 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. La norma prevede, inoltre, al comma 2, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia per le spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione. Infatti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva che, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. Infine, si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, segnala che lo stesso reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, rileva che appare opportuno acquisire dal Governo la conferma che il programma e la missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interessati dalle riduzioni lineari siano gli stessi a cui la relazione tecnica riconduce gli oneri del provvedimento ossia: la missione diritto alla mobilità, programma sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; la missione

ordine pubblico e sicurezza programma sicurezza nei mari, nei porti e lungo le coste. In tal caso, segnala che i capitoli interessati dall'applicazione della clausola di salvaguardia sono il capitolo 1622 e il capitolo 2106 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò posto, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle spese rimodulabili, appare opportuno che il Governo confermi che i programmi e le missioni dei quali è previsto l'eventuale utilizzo rechino le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Dore MISURACA (Pdl), *relatore*, formula proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 29 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.50 alle 16.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 41

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 29 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento in titolo, approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla II Commissione, il quale – anche in relazione all'andamento dei lavori parlamentari e all'esigenza di assicurare il rispetto dei termini di definitiva conversione in legge del

decreto-legge n. 78 del 2013 – sarà reso nella seduta già prevista per domani.

Elisa SIMONI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, già approvato dal Senato: si tratta di un provvedimento d'urgenza che, oltre a introdurre misure innovative sulle modalità per eseguire la pena in alternativa alla reclusione, ripropone, in talune sue parti, lo spirito e il contenuto di una proposta di legge di recente approvata dalla Camera – sulla quale la XI Commissione si era espressa con un parere favorevole – con la quale, oltre a prevedere una delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie, si interviene in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Rileva, pertanto, che il provvedimento in esame, muovendosi lungo la strada già intrapresa con la richiamata proposta di legge di iniziativa parlamentare, intende favorire una ridu-

zione della popolazione detenuta, ampliando le possibilità di ammissione ai relativi benefici e innalzando i « tetti » previsti dall'articolo 47-ter della legge sull'ordinamento penitenziario, per quanto riguarda la detenzione domiciliare.

Concentrandosi sulle norme di più immediato interesse della XI Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 2, il quale, modificando la legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede la possibilità di ampliare le modalità di esecuzione della condanna mediante il ricorso al lavoro esterno, con riferimento alla possibilità di svolgere queste attività non soltanto presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, ma anche presso aziende sanitarie locali, nonché organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Al riguardo, peraltro, rileva che la disposizione prevede, per le fattispecie di lavoro esterno descritte, l'applicabilità, laddove compatibili, delle modalità previste per il lavoro di pubblica utilità.

Evidenzia, quindi, l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che reca misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e degli internati: l'articolo in questione, modificando l'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, estende gli sgravi contributivi previsti da tale normativa — ossia le riduzioni delle aliquote contributive per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori impiegati — prevedendone l'applicabilità, in favore delle imprese interessate, per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione pari a diciotto mesi (e non più, quindi, a sei mesi, come previsto dalla legislazione vigente) per i detenuti e internati che abbiano beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno, nonché di ventiquattro mesi per i detenuti e internati che non ne abbiano beneficiato. Inoltre, segnala che tale articolo 3-bis, modificando la legge 22 giugno 2000, n. 193 (che reca norme per favorire l'at-

tività lavorativa dei detenuti), prevede una serie di crediti di imposta a favore delle imprese che assumono — per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni — i detenuti ammessi al lavoro esterno o che svolgono attività di formazione nei loro confronti: tali crediti di imposta si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione, per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno, ovvero di ventiquattro mesi per i detenuti e internati che non ne abbiano beneficiato.

Sempre con riferimento a disposizioni di interesse della XI Commissione, evidenzia, infine, il comma 7 dell'articolo 4, che assegna al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie (le cui funzioni, oltre ad essere integrate, sono prorogate dal medesimo articolo) una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dallo stesso Commissario. Al riguardo, si sofferma sulla previsione per la quale il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle agenzie e dagli enti territoriali è assegnato a tale struttura, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza; è, altresì, stabilito che il personale in posizione di comando o di distacco non abbia diritto a indennità o compensi aggiuntivi e che, al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario sia anche autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del medesimo Commissario.

In conclusione, preso atto del contenuto del testo approvato dal Senato e tenuto conto che occorre garantire una

sollecita conversione del decreto-legge n. 78, anche al fine di fronteggiare con urgenza la drammatica questione del sovraffollamento carcerario, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento favorevole della Commissione sul provvedimento in esame, ferma restando l'opportunità di formulare per la seduta di domani una specifica proposta di parere,

attendendo nel frattempo eventuali spunti o suggerimenti che dovessero emergere dal dibattito.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2012	44
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco Minniti ...	44

Lunedì 29 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.35.

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2012.

Il senatore ESPOSITO (PdL) procede all'illustrazione del documento all'ordine del giorno, sul quale intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori

CASSON (PD) e CRIMI (M5S) e i deputati FAVA (SEL) e TOFALO (M5S).

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco Minniti.

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco Minniti, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (PdL) e MARTON (M5S) e dai deputati CALIPARI (PD), FAVA (SEL) e TOFALO (M5S).

La seduta termina alle 18.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)

Indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica.

Audizione di rappresentanti di Farindustria, Associazione nazionale industrie farmaci generici (Assogenerici), Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie e Assobiotec-Federchimica (*Svolgimento e conclusione*) 3

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia (F.A.V.O.), dell'Osservatorio italiano salute globale e del Movimento decrescita felice (*Svolgimento e conclusione*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

COMITATO DEI NOVE:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Esame C. 1310-A Governo, approvato dal Senato 5

ERRATA CORRIGE 5

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Emendamenti C. 1310-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 7

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione. C. 1310-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) .	19
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza Generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2012	44
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco Minniti ...	44

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00



17SMC0000640